

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto dell'Alma Mater Europaea - Centro Europeo, Maribor, del 7 marzo 2008 (di seguito denominato Statuto), il Consiglio di amministrazione dell'Alma Mater Europaea - Centro Europeo, Maribor, nella seduta del 1° settembre 2009, ha adottato la seguente delibera

**REGOLAMENTO SULLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI
ALMA MATER EUROPAEA - CENTRO EUROPEO, MARIBOR**

1. Disposizioni generali

Articolo 1

Con il presente Regolamento, il Consiglio di amministrazione dell'Alma Mater Europaea - Centro Europeo, Maribor (di seguito "Alma Mater") stabilisce gli organi competenti per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti dell'Alma Mater, i poteri degli organi disciplinari, i reati di violazione dei doveri e di inadempimento degli obblighi da parte degli studenti, i termini per lo svolgimento dei procedimenti, i provvedimenti disciplinari che possono essere applicati dagli organi disciplinari e i rimedi contro le decisioni degli organi disciplinari che possono essere applicati nei procedimenti davanti all'organo di secondo grado.

2. Organi per la conduzione di procedimenti per violazione di doveri e obblighi

Articolo 2

Presso l'Alma Mater, le Commissioni disciplinari di I e II livello conducono procedimenti e impongono misure per la cattiva condotta degli studenti e il mancato rispetto degli obblighi.

Articolo 3

- (1) La commissione disciplinare di I livello è composta da tre membri, ciascuno dei quali può avere un supplente.
- (2) Il presidente della commissione di primo grado, il suo vice ed un membro ed il suo vice sono nominati dal Senato dell'Alma Mater tra il personale docente dell'Alma Mater e un membro e il suo vice sono nominati dal Consiglio degli studenti dell'Alma Mater tra gli studenti dell'Alma Mater.
- (3) Le commissioni disciplinari di I e II livello possono prendere decisioni se è presente la maggioranza dei loro membri.

- (4) Il vicepresidente della commissione disciplinare può sostituire un membro in caso di assenza di un membro e del suo supplente.

Articolo 4

- (1) La Commissione disciplinare di II livello è composta da tre membri, tra cui il presidente e un membro e relativi supplenti, eletti dal Senato dell'Alma Mater tra il personale docente dell'Alma Mater, e da un membro e relativo supplente eletti dal Consiglio degli studenti dell'Alma Mater tra gli studenti.
- (2) La durata del mandato della Commissione disciplinare di I e della Commissione disciplinare di II livello è di due anni e può essere ripetuta. Fino alla nomina della Commissione disciplinare di I livello, il Consiglio di studi esercita le sue funzioni e fino alla nomina della Commissione di disciplina di II livello, il Senato esercita le sue funzioni.

Articolo 5

La decisione dell'organo di seconda istanza è definitiva e lo studente può presentare ricorso presso il tribunale competente.

3. Responsabilità disciplinare

Articolo 6

- (1) Lo studente che, senza alcuna colpa, non adempie ai doveri e agli obblighi previsti dai regolamenti e dagli atti dell'Alma Mater, o non si attiene alle decisioni prese dall'Alma Mater o a quanto deciso da una persona autorizzata, viola il suo obbligo di studio.
- (2) La responsabilità penale non esclude la responsabilità disciplinare se il fatto costituisce anche una violazione dei doveri o degli obblighi dello studente.
- (3) Le violazioni degli obblighi di studio sono determinate dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dei singoli corsi di studio, dal presente Regolamento e da altri atti generali dell'Alma Mater.
- (4)

a. Violazione degli obblighi di studio e mancato rispetto degli impegni assunti

Articolo 7

Le violazioni dei doveri e l'inosservanza degli obblighi possono essere lievi o gravi.

Articolo 8

Le infrazioni lievi comprendono:

- un comportamento lievemente inappropriato che danneggi la reputazione dell'Alma Mater,
- atteggiamenti lievemente inappropriati nei confronti di studenti, insegnanti, tutor e altro personale dell'Alma Mater,
- atti minori con cui lo studente viola la reputazione di un altro studente,
- ostacolare altri studenti nel processo pedagogico o nella ricerca,
- tentativo di imbroglio durante l'esame,
- altre violazioni minori degli obblighi o della condotta degli studenti.

Articolo 9

Le infrazioni gravi sono:

- il mancato rispetto dei doveri definiti nello Statuto e negli Atti dell'Alma Mater,
- atti che hanno le caratteristiche di reati penali,
- gravi violazioni dell'ordine pubblico nei locali dell'Alma Mater e nei locali o nel luogo in cui si svolge l'attività didattica,
- fornire informazioni false per trarre un vantaggio a se stessi o su qualcun altro,
- gravi violazioni dell'ordine e della disciplina durante le lezioni, i seminari, le esercitazioni e i tirocini pratici,
- gravi scorrettezze che ledono la reputazione dell'Alma Mater, gravi scorrettezze nei confronti di studenti, docenti, tutor o chiunque nell'ambito del tirocinio e di altri dipendenti dell'Alma Mater, e i atti gravi con cui lo studente rovina la reputazione di un altro studente,
- danni alla proprietà dell'Alma Mater, siano essi causati intenzionalmente o per grave negligenza,
- falsificazione di documenti ufficiali,
- qualsiasi azione o omissione che possa mettere in pericolo la vita o la salute degli studenti, degli insegnanti e degli altri dipendenti dell'Alma Mater, o di chiunque altro nel corso del loro tirocinio,
- ripetute violazioni minori del dovere,
- svolgere attività legate allo studio o arrivare nei locali dell'Alma Mater in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, o consumare alcol, droghe o fumare nei locali dell'Alma Mater o nel luogo in cui si svolge il processo didattico,
- imbrogliare durante l'esame, compresa la violazione delle regole sulla preparazione di un lavoro scritto, tra cui spacciare per proprio il lavoro o il testo di qualcun altro, il plagio, la negligenza grave o l'inosservanza intenzionale delle regole sulla citazione e sul riferimento alle fonti,
- arrecare danni all'Alma Mater, al personale docente, agli studenti o ad altre persone nel corso dei loro studi, compreso il tirocinio,
- non collaborare o fornire false informazioni in un procedimento disciplinare.

b. Misure disciplinari

Articolo 10

Per le violazioni dei doveri e l'inadempimento degli 'obblighi allo studente può venir assegnato uno dei seguenti provvedimenti:

- Ammonimento,
- sanzione,
- sospensione dall'Alma Mater,
- espulsione dall'Alma Mater
-

Articolo 11

Nell'assegnazione dei provvedimenti gli organi disciplinari devono rispettare quanto sottoindicato:

- il livello di responsabilità dello studente,
- le condizioni in cui lo studente ha commesso l'infrazione,
- il comportamento precedente dello studente,
- la gravità della violazione e le conseguenze della stessa,
- altre circostanze, che hanno come scopo principale quello di avere un impatto educativo sullo studente.

Articolo 12

(1) L'ammonimento viene assegnato per le violazioni lievi, oppure per quelle più gravi nei casi in cui siano di natura meno grave e viene accertata l'esistenza di circostanze attenuanti tali da far sì che lo scopo del provvedimento disciplinare sia già raggiunto con l'ammonimento.

(2) La decisione di ammonimento viene notificata allo studente via e-mail, per posta, oppure di persona.

Articolo 13

(1) I provvedimenti di sanzione, di sospensione dall'Alma Mater e di espulsione dall'Alma Mater vengono assegnati allo studente per violazioni gravi ed inosservanza degli obblighi.

(2) La sanzione di espulsione dall'Alma Mater può essere assegnata a seconda della gravità del reato:

- se lo studente ha intenzionalmente o per grave negligenza, con azioni o omissioni, violato i suoi doveri o obblighi, causando così un grave danno materiale o altri danni alla reputazione dell'Alma Mater,
- se mette in pericolo la vita e la salute degli studenti e del personale,
- se ha ostacolato in modo sostanziale l'insegnamento, la ricerca o altri processi; oppure
- se è già stato condannato a una misura meno severa per infrazioni gravi negli ultimi due anni.

(3) La decisione di espulsione viene notificata allo studente via e-mail, per posta, oppure di persona.



ALMA MATER EUROPAEA

— Evropski center, Maribor —

- (4) Allo studente sospeso viene notificato un provvedimento che gli vieta di partecipare all'attività didattica, di tirocinio e di ricerca presso l'Alma Mater per un determinato periodo di tempo. Il periodo di sospensione può andare da un minimo di due mesi ad un massimo di 24 mesi.
- (5) La decisione di espulsione deve essere notificata allo studente espulso.

1. Processo disciplinare

Articolo 14

- (1) viene accertata nell'ambito di un procedimento disciplinare davanti ad un organo disciplinare.
- (2) Chiunque abbia un rapporto contrattuale con l'Alma Mater o uno studente dell'Alma Mater può avviare un procedimento davanti alla commissione disciplinare di I livello. Se si sospetta una violazione, la commissione può anche avviare un procedimento di propria iniziativa. L'istanza deve specificare contro chi si intende avviare il procedimento disciplinare e quali sono i fatti contestati. Una copia dell'istanza deve essere consegnata anche allo studente contro cui è stata presentata. La Commissione disciplinare può convocare lo studente affinché risponda per iscritto, entro otto giorni, all'istanza di apertura del procedimento e alle accuse di violazione dei doveri accademici o di inadempienza. La Commissione disciplinare può interrogare lo studente, i testimoni, gli esperti o raccogliere altre prove, se necessario. Una volta raccolte le prove, la commissione delibera e vota sulla responsabilità dello studente per l'atto contestato. La commissione disciplinare emette una decisione scritta entro 30 giorni dalla decisione. Le disposizioni della Legge generale sulla procedura amministrativa si applicano, mutatis mutandis, al procedimento, a meno che non sia previsto diversamente nel presente documento o in altri regolamenti.

2. Ricorso verso la decisione di provvedimento disciplinare

Articolo 15

La decisione dell'autorità disciplinare di prima istanza può essere impugnata da:

- Studente,
- il suo difensore, o
- il richiedente l'avvio del procedimento,

presentando un'obiezione alla Commissione disciplinare dell'Alma Mater, di II livello, entro 8 giorni dalla notifica scritta della decisione.

Articolo 16

- (1) La decisione dell'organo disciplinare può essere impugnata per i seguenti motivi:
 - per una violazione sostanziale del regolamento interno,
 - per un accertamento di fatto errato o incompleto,
 - per un errore di diritto sostanziale.
- (2) La commissione disciplinare di II livello invia l'obiezione dello studente al firmatario o al richiedente per una risposta. Il termine per la risposta è di 8 giorni. L'obiezione del richiedente viene inviata allo studente in risposta. Il termine per la risposta è di 8 giorni.
- (3) La commissione disciplinare di II livello può confermare, modificare o annullare la decisione della commissione disciplinare di I livello e rinviare il caso alla commissione disciplinare di I livello per un nuovo esame.

3. Tempo durante il quale l'autorità competente conduce la procedura

Articolo 17

- (1) L'avvio e lo svolgimento del procedimento si prescrivono nel caso di violazioni lievi dei doveri e di mancato adempimento degli obblighi dello studente entro un anno e nel caso di violazioni gravi dei doveri e di mancato adempimento degli obblighi dello studente entro due anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.
- (2) Se l'infrazione ha le caratteristiche di un reato, l'avvio del procedimento disciplinare si prescrive dopo sei mesi dalla data in cui si è venuti a conoscenza dell'infrazione e dell'autore. In caso di avvio di un procedimento penale, l'avvio del procedimento si prescrive dopo sei mesi dalla conclusione definitiva del procedimento penale.
- (3) La trasmissione e la notifica ai sensi del presente Regolamento si intendono effettuate anche per posta elettronica e si considerano effettuate 24 ore dopo l'invio. L'indirizzo valido dello studente e quello comunicato dallo studente all'Alma Mater o l'indirizzo email ufficiale dell'Alma Mater.



ALMA MATER EUROPAEA

— Evropski center, Maribor —

4. Disposizioni transitorie e finali

Articolo 18

- (1) Il presente Regolamento entra in vigore e si applica l'ottavo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web dell'Alma Mater.
- (2) Il termine per l'attuazione del presente Regolamento è di 9 mesi dalla data di adozione.

A Maribor, 1.9.2009

Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Alma
Mater Europaea - Centro europeo, Maribor